

L'idea russa di riduzione a 2500 testate non convince la Casa Bianca. Un nuovo calendario di incontri

Il segretario di Stato Usa agli scienziati nucleari: «Non resterete disoccupati» Strage nel Nagorno Karabakh

Baker a Mosca incontra Eltsin In agenda il disarmo nucleare

James Baker giunge oggi a Mosca dopo il giro nelle repubbliche ex sovietiche. Nella capitale russa vedrà Boris Eltsin. In discussione le proposte di accelerazione del processo di disarmo. Il punto di vista americano diverge da quello russo. In agenda anche il fondo di stabilizzazione del rublo. A Celjabinsk negli Urali Baker ha assicurato gli scienziati nucleari: «Non vi lasceremo disoccupati».

MOSCA. Il segretario di Stato americano James Baker arriva oggi a Mosca, dopo aver visitato le travagliate repubbliche ex sovietiche. La tappa moscovita ha per oggetto la discussione su una accelerazione del processo di disarmo. Washington ha reagito con freddezza alle ultime proposte

momento obiettivi più ambiziosi. Va aggiunto che la proposta russa obbligherebbe la Casa Bianca a rinunciare ai missili a testata multipla installati sui sottomarini, mentre secondo la proposta statunitense formulata in gennaio alla eliminazione di tutte le testate nucleari multiple basate a terra, dominio in cui la Russia è in vantaggio, corrisponderebbe la riduzione di un terzo delle testate americane basate sui sottomarini. Ma James Baker dovrà anche discutere una proposta di riduzione degli armamenti ancora più ambiziosa, formulata dal ministro degli Esteri russo a Ginevra. Andrej Kozjrev ha proposto che le cinque potenze, membri permanenti del consiglio di sicu-

rezza, rinuncino allo stato di allerta ritirando le ogive da missili e bombardieri. Il viaggio di Baker nella CSI ha coinciso con il rifiuto di alcune repubbliche, l'Ucraina, l'Azerbaigian e la Moldavia, a mantenere unite le forze armate convenzionali. Su questo sfondo di disgregazione il segretario di Stato americano ha spesso i suoi buoni uffici in favore di una soluzione negoziata nella guerra fra azeri e armeni, che vede in questi giorni una violenta recrudescenza. In una capitale del Nagorno Karabakh, Stepanakert, i bombardamenti, i più violenti da quattro anni, hanno causato venti morti, mentre gli azeri denunciano il moltiplicarsi delle



Il segretario di Stato James Baker

aggressioni da parte delle formazioni armate armenie. Nelle diverse repubbliche, ultima l'Uzbekistan, Baker ha condizionato il riconoscimento da parte degli Usa al rispetto dei diritti umani. In Russia James Baker ha fatto tappa negli Urali per parlare direttamente con gli scienziati impegnati nei programmi nucleari, nel centro una volta ultrasegretò di Celjabinsk 70. Nel suo discorso il diplomatico americano ha rassicurato gli scienziati: «Russia e Stati Uniti non intendono lasciarvi disoccupati a causa del disarmo», era il senso del suo discorso e «Non avrete bisogno di essere ingaggiati da paesi del Terzo mondo». Baker reitererà la proposta, fatta in un primo tempo

Praga, parla Jiri Pelikan «Il caso Mlynar è assurdo. Dubcek è il vero obiettivo della destra nazionalista»

JOLANDA BUFALINI

ROMA. Un episodio della nouvelle vague europea (dell'ovest e dell'est) della storia fatta in funzione elettorale. In questo caso la notizia proviene da Praga e investe Zdenek Mlynar, dirigente comunista della primavera del 1968. Un portavoce del ministero degli Interni cecoslovacco lo ha accusato di «tradimento della patria», il suo nome è inserito in una lista di veni traditori, Bilak, Indra, Jakes e marchiati d'infamia via etere, sulle pagine dei giornali. Il reato di cui è imputato, altra stranezza di questa confusione post-comunista, è caduto in prescrizione, così l'accusa è gratuita, non vi sarà nessun procedimento, nessuna pena, e nessuna possibilità di difesa per chi vede il proprio nome gettato nel fango. Delle tante stranezze di questo caso, parliamo con Jiri Pelikan, anche lui ex dirigente della stagione delle riforme del 68 in Cecoslovacchia, autore di una riflessione critica su quella stessa esperienza, sugli errori compiuti allora dal gruppo dirigente che dovette soccombere alle regole ferree della guerra fredda. «È un procedimento che mi preoccupa molto», dice Pelikan. «Non si sa sulla base di quali materiali è stata formulata l'accusa. Mlynar non è stato interrogato, non è stato nemmeno sentito il presidente della commissione governativa che in questi due anni ha raccolto migliaia di testimonianze».

Qual'è il suo ricordo?

Non posso dire cosa successe all'ambasciata sovietica perché io ero al Congresso straordinario, nella fabbrica Ckd a Vysočany. Ma il progetto sovietico di dare vita a un governo operaio e contadino naufragò. Mlynar fu mandato a Mosca per far conoscere a Dubcek e agli altri dirigenti deportati la posizione di condanna dell'intervento assunto dal Congresso. Si può discutere se i dirigenti del Pcc dovevano firmare il diktat di Mosca, io su questo punto non ero d'accordo con Mlynar e con gli altri. Loro, però, agrirono sperando di salvare almeno una parte delle riforme. E Mlynar, quando capì che era impossibile continuare la politica delle riforme, si dimise, divenne un promotore di Charta 77, fu licenziato e esiliato.

Come spiega, allora, lo strano procedimento?

Non voglio accusare nessuno, ma mi pare che si inquadri nella politica della cosiddetta de-bolscevizzazione. Non dimentichi che anche da noi a giugno ci saranno le elezioni e alcune forze di destra, per distogliere l'attenzione dalle difficoltà economiche, tentano di affermare la tesi secondo cui «ci sono ancora troppi comunisti nella vita pubblica» e mettono nello stesso sacco gli ex comunisti riformisti e i nazionalisti del tipo Blak, Husak, Jakes.

Si cerca di colpire dirigenti e ministri che sono stati membri del Pcc, anche se erano non comunisti riformatori. Non mi stupisce il prossimo passo fosse l'accusa a coloro che nel '68 firmarono il diktat di Mosca e tra loro c'era anche Alekandr Dubcek, oggi presidente del Parlamento, garante dello Stato comune e dirigente ancora molto popolare, in particolare in Slovacchia. Tutto questo ha lo scopo di indebolire la fiducia della gente nel governo e nel presidente della Repubblica, distogliere l'attenzione dai problemi sociali, servire all'offensiva della destra, dei nazionalisti e dei populisti.

Nel merito, cosa pensa di queste rivelazioni?

L'accusa di tradimento all'indirizzo di Mlynar è assurda e contraddice tutti i fatti che conosciamo sull'agosto del 1968. Si sa bene, e lo conferma il «normalizzatore», e vero traditore Blak nelle sue memorie, che Zdenek Mlynar era tra i dirigenti del Pcc che nella notte fra il 20 e 21 agosto votarono il documento di condanna dell'intervento. Fu proprio lui a redigere la risoluzione approvata con sette voti contro cinque.

L'accusa riguarda, però, la giornata del 22. La riunione dei dirigenti del Pcc con l'ambasciatore sovietico.

Lenin diventa business Nel museo dedicato al capo bolscevico un ristorante in valuta

MOSCA. Perché chiudere il museo di Lenin, quando rappresenta un buon business? Il capo carismatico della rivoluzione bolscevica, che rischia lo sfratto dallo storico mausoleo addossato alle mura del Cremlino, e dal museo a lui intitolato nell'edificio in mattoni rossi poco distante, potrebbe essere salvato dal nuovo credo dell'economia di mercato. Migliaia di visitatori continuano ogni giorno a voler vedere le immagini quasi religiose e i documenti storici che illustrano la vita del dirigente bolscevico Vladimir Melnicenko, lo storico che da poco più di un anno

è stato messo a dirigere il museo, ha capito e ha deciso di sostituire la tentazione iconoclasta con il management. «Lenin non è né un vampiro né un dio», dice Melnicenko - lo si mitizza o lo si calpesta, il XX è il suo secolo, e ci stiamo solo avvicinando al vero Lenin». Una mostra di documenti sin qui sconosciuti è stata la prima iniziativa di Melnicenko, che è storico della guerra civile russa. I suoi progetti mirano per ora alla creazione di una casa editrice, alla nascita di un ristorante in valuta del museo, a rapporti con istituzioni estere.

Transvaal, è aperta la caccia al Van Gogh

Ancora fitto il mistero dei Van Gogh finiti in Sudafrica con un fratello del grande artista olandese emigrato laggiù. Nominati in una lettera del Van Gogh emigrante (si chiamava Cornelis) a Theo, il minore dei fratelli, quello che più amò e sostenne il pittore incompreso, i quadri arrivarono in Sudafrica a fine Ottocento. Ora, la Fondazione per gli olandesi del Transvaal ha ricostruito l'infelice storia di Cornelis.

CITTÀ DEL CAPO. Nessuna scoperta è stata fatta ad una settimana dalle prime voci sui quadri di Vincent Van Gogh arrivati in Sudafrica con Cornelis, fratello minore del pittore olandese, e nascosti chissà dove. Nessuno - né studiosi né storici dell'arte - ha ancora potuto chiarire il mistero. Le opere del grande impressionista olandese varcarono

l'oceano con il fratello minore, Cornelis Van Gogh, che emigrò in Sudafrica dall'Olanda alla fine del secolo scorso. Secondo le ricerche condotte dalla Fondazione per la commemorazione degli olandesi del Transvaal, si tratta di tele e disegni di cui lo stesso Cornelis parlò ripetutamente nel suo fitto carteggio con il fratello maggiore Theo. A regalare le opere di Vincent a Cornelis, prima che questi emigrasse in Sudafrica, era stato proprio Theo, impegnato a Parigi alla casa d'arte Goupil e fratello prediletto del grande pittore che, per tutta la vita, tenne con lui un carteggio intenso e straziante, una specie di diario dell'anima. Quando venne a sapere del suicidio di Vincent nel sud della Francia, Cornelis scense a Theo menzionando di nuovo i quadri che aveva ricevuto in dono prima di partire: «Mi ricordano i giorni felici a Parigi e ravvivano la mia stanza», annotava con nostalgia in una lettera. Anche Cornelis ebbe un'esistenza travagliata conclusasi tragicamente. Sposò una tedesca, Anna Cathrine Fuchs, ma il matrimonio fu un fallimento. Nel 1899, quando

scoppiò la seconda guerra anglo-boera, si arrolò tra i comandi ribelli e si gettò in quella mischia sanguinosa. Sette mesi dopo lo scoppio delle ostilità, Cornelis Van Gogh morì in circostanze misteriose. L'assistente di campo del generale boero J.S. Bignault, nelle cui file si era arruolato, scrisse alla Croce Rossa del Transvaal che Cornelis si era tolto la vita mentre era in preda ad un forte febbre. Suicida come Vincent, insomma. A Pretoria, il nome di Cornelis, la cui tomba non è però mai stata ritrovata, figura anche su una targa commemorativa che elenca gli olandesi caduti in combattimento contro i britannici. Questa «infelice» storia di Cornelis, l'emigrante Van Gogh. Ma che fine hanno fatto i

quadri che aveva portato con sé? Quando glieli regalò, Theo che lavorava per un mercante d'arte e che tutta la vita incoraggiò l'allora disprezzato Vincent, non riusciva a piazzarli neanche per pochi franchi. Come noto, Vincent morì incompreso e in miseria. Oggi, le tele del grande artista olandese si vendono per decine di milioni di dollari, in aste miliardarie che finiscono sulle prime pagine dei giornali. Alla morte di Cornelis, però, Vincent Van Gogh era ancora uno sconosciuto. Non è dunque escluso che quelle tele siano finite come croste qualsiasi in qualche solaio o sperduta fattoria del Transvaal, dove attendono solo che qualcuno si accorga della loro esistenza. Non è da escludere che sia già in corso una serrata caccia al Van Gogh.

Diciamo la verità: i discorsi sulla crisi della giustizia appaiono sempre più dei luoghi comuni, delle affabulazioni continue nelle quali si è detto di tutto, e che si ascoltano con distrazione, quando non addirittura con fastidio. Saggi, inchieste, tavole rotonde, convegni, interventi parlamentari, articoli di stampa, proteste di magistrati, scioperi di avvocati, denunce degli utenti, si susseguono ininterrottamente giornalmente, senza peraltro che nulla si smuova. Al contrario, ad ogni inaugurazione di anno giudiziario si ascoltano i dati sempre più vergognosi di una disaffa inarrestabile. Il maggiore difetto del meccanismo giudiziario viene indicato nella lentezza del processo, nell'eccessivo tempo necessario perché un qualsiasi «affare» giudiziario si concluda, e quindi nella conseguente e inevitabile congestione degli uffici. Il ritardo non pregiudica solo i diritti di chi è coinvolto personalmente nel processo, ma intacca in radice anche la possibilità di rendere giustizia, con rafforzamento dell'opinione che ritiene il nostro Stato caratterizzato da un generale principio di impunità. Uniti nella denuncia di questo disastro, i discorsi si dividono, si accavallano, si confondono nell'individuare le cause e i possibili rimedi.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA Nino Raffone, avvocato Ccd di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Ccd di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Ccd di Torino; Myrnam Moahni, avvocato Ccd di Milano; Severio Nigro, avvocato Ccd di Roma

Lo sfascio della Giustizia e il processo del lavoro

NINO RAFFONE

ragionevoli per comporre i conflitti, premono sul freno o sull'acceleratore della macchina giudiziaria? Se i discorsi sullo sfascio della giustizia sono sovabbondanti, perché allora questa rubrica ha deciso di intervenire? Semplicemente perché vogliamo riflettere sulle conseguenze di questo sfascio, che ha inevitabilmente e gravissimi riflessi anche

nel settore della giustizia del lavoro, per vedere se è possibile discuterne di rimedi. Con la riforma del 1973, venne introdotto nel nostro ordinamento il processo del lavoro, uno strumento sicuramente idoneo per giungere in tempi brevi - pochi mesi - alla definizione delle vertenze di lavoro.

Questo processo non era una utopia, tanto è vero che per parecchi anni ha funzionato bene, ed è stato anche adottato come modello per la riforma dell'intero processo civile. Lo strumento processuale adottato è quindi applicabile, adatto alle necessità, rodato ampiamente. Eppure, come sanno bene tutti coloro che si occupano di questi problemi,

«Azioni positive», ricordando Malagugini

A un anno dalla tragica scomparsa di Iacopo Malagugini, il Comitato promotore della Fondazione a lui dedicata lo ricorderà con un convegno su una tematica tra le più rilevanti: quella delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro previste dalla recente legge n. 125 del 10 aprile 1991. Le disposizioni contenute in questa importante legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne; c) superare carenze, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. Il convegno si terrà a Milano, presso la Camera di Commercio, il 28 febbraio prossimo, con inizio dei lavori alle ore 14,30. Dopo la relazione introduttiva di Maria Vittoria Ballestrero, dell'Università di Genova, sono previsti interventi di Bianca De Varda Giorelli (cons. di parità Regione Lombardia), Myriam Bergamaschi (ricercatrice di Pari e Dispari), Alessandra Bennuzzi (vedovettere generale Italtel), Susanna Camusso (segr. gen. agg. Fiom Lombardia), Alba Chivavassa (pretore del lavoro), Laura Hoesch (avvocato), Bianca Beccalli (Università di Milano), Ezio Siniscalchi (magistrato del lavoro), Anna Catasta (deputato europeo). Concluderà Carlo Smuraglia, dell'Università di Milano. Segnalando ai lettori l'iniziativa, vogliamo anche non ricordare il carismatico Iacopo, che è stato per tanti anni collaboratore di questa rubrica, tra i più sensibili e apprezzati.

come purtroppo vengono a conoscere i lavoratori che si rivolgono al Pretore del lavoro e devono poi attendere a lungo una decisione, anche il processo del lavoro si è arenato, si è insabbiato nelle secche del disastro giudiziario. Il tempo necessario tra l'inizio e il termine della controversia si misura ormai non a mesi, ma ad anni. A Roma, per fare un esempio, tra il deposito del ricorso e la prima udienza avanti il Pretore, si attende anche tre anni! Come è ammissibile che occorra tanto tempo per sapere se un licenziamento è legittimo o meno, per tentare di recuperare retribuzioni arretrate, per ottenere una decisione circa una pensione di invalidità?

Molte sono le spiegazioni che si avanzano per comprendere questo degrado anche della giustizia del lavoro: demotivazioni dei giudici, privati degli stimoli intellettuali degli anni 70; aumento della vertenzialità, determinato dal diritto riconosciuto solo ora a qualche categoria, come i ferrovieri; di rivolgersi al Pretore del lavoro; azioni sconsiderate degli avvocati, che tendono a moltiplicare la vertenzialità con una serie di cause tutte uguali; ed altre simili affermazioni. A noi non interessa accertare se queste spiegazioni sono centrate, cosa di cui dubitiamo parecchio. Interessata invece per la domanda se è possibile fare qualcosa per arrestare il degrado e possibilmente risalire la china. In altre parole, ci chiediamo se esiste una ragionevole speranza che l'organizzazione giudiziaria migliori il proprio servizio, attrezzandosi per i compiti che la Costituzione le affida e che giustamente e gelosamente difende. Oppure se non sia il caso di cercare forme alternative di «giustizia», come l'arbitrato, di cui ogni tanto si sente parlare in sede sindacale, invocato come un toccasana di molte piaghe. E interessa sapere se questi rimedi siano non solo possibili e utili, ma anche quali prezzi occorre pagare, quali valori sacrificare, e se per ipotesi questi oneri non siano troppo alti. Nelle prossime settimane pubblicheremo alcuni interventi. Ma confidiamo che siano soprattutto i lettori, gli utenti della giustizia, ad intervenire.

Due distinti diritti, due distinte 30.000 lire

Premetto che già usufruisco di una maggiorazione di lire 30.000 sulla pensione Inps quale orfano di guerra inabile, in base alle leggi 140/1985 e 544/1988. Recentemente sul telegiornale ho avuto occasione di leggere: «Le vedove di pensionati pubblici ex combattenti hanno diritto ad una maggiorazione di lire 15.000. Lo stesso beneficio spetta anche ai superstiti di pensionati che non avevano presentato domanda perché deceduti prima del gennaio 1965. Lo prevede una recente circolare del ministero del Tesoro con la quale viene applicata la sentenza 185/90 della Corte costituzionale».

A questo punto premetto ancora che godò di una pensione di reversibilità quale superstita inabile del padre, deceduto nel 1942, impiegato nelle FfS e mutilato di guerra. In conclusione, vorrei cortesemente chiedere se l'eventuale mia richiesta di una maggiorazione di lire 15.000 è valida oppure è incompatibile in quanto il sottoscritto già usufruisce del beneficio di cui alla premessa iniziale. Angelo Parodi Ovada (Alessandria)

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Con la circolazione n. 59 dell'11 settembre 1991 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991) il ministro del Tesoro ha stabilito, tra l'altro, che la maggiorazione viene concessa direttamente dalla Direzione provinciale del Tesoro (Dpt) che amministra la pensione, a seguito di esplicita domanda da parte degli interessati.

Vittima civile di guerra, da 13 anni in attesa della visita

Il direttore dell'Unità, Renzo Vito, ha ricevuto la seguente lettera:

Di parole caramellate ne sentiamo, anche dalle massime altezze, tante, troppe. I fatti, però, che danneggiano e offendono profondamente i più deboli italiani, e assumono spesso contorni di luttuosi. Te ne voglio esporre uno simbolico, con la speranza che, tra l'obiettivo autorità che l'Unità ha, Lubrano e altri sensibili alle cose che tanto ci interessano, le sue decisioni, i suoi interventi e della dignità di un debolissimo cittadino isolato, possa rimuovere l'apatia di certi uffici, di certa burocrazia.

Vito Mazzeo, Arma di Taggia, Imperia, Via Levi, n. 2, il giorno 19 febbraio 1943 rimase ferito alla testa e menomato, a Trapani, da bombardamento aereo. Trentadue anni fa inoltrò domanda di pensione quale vittima civile di guerra. Soltanto il 14 novembre del 1985 (proprio così) la Direzione generale delle Pensioni di guerra chiese alla Croce Rossa Italiana documentazione sanitaria. E dopo altri cinque anni il 12 febbraio del 1990, viene sollecitata... la documentazione. Sono trascorsi altri anni e tutto è silenzio. I comitati possono solo irritare. Vito Mazzeo ha chiesto interessamento in più direzioni. Ha scritto alcune volte al Presi-

ed infortuni. Non esiste traccia invece dei contributi per il lavoro prestato nel periodo dell'apprendistato. Chiedo: - se risulta vero come riferiscono che in quel periodo i contributi da lavoro dipendente per gli apprendisti erano a carico dello Stato. - Se, sì, come devo fare per farmeli accreditare. - Se, no, devo dedurre che nei miei confronti ci sarebbe stato una evasione contributiva e come posso per ottenere un eventuale recupero di quei contributi. Aggiungo che per quanto riguarda il periodo di apprendistato l'unico documento in mio possesso per attestare il periodo lavorativo come apprendista è il libretto di lavoro dove risultano chiarissimi i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Nicola Clienti San Severo (Foggia)

L'apprendistato è regolamentato dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni. L'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge stabilisce che «chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi e il libretto di lavoro deve risultare chiaro i periodi di assunzione e di licenziamento, con i timbri e le firme dei datori di lavoro. Con la circolare n. 25/1955 e successive modificazioni e integrazioni l'articolo 3 di tale legge